

DELIBERAZIONE 2 AGOSTO 2018

432/2018/R/EEL

ISTRUZIONI A TERNA S.P.A. PER L'ATTUAZIONE DI EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA COMUNE RELATIVA ALLA METODOLOGIA CBA PER LE AREE SINCRONE CONTINENTAL EUROPE E NORDIC, RICHIESTI ALL'UNANIMITÀ DA TUTTE LE AUTORITÀ EUROPEE DI REGOLAZIONE DELLE SUDETTE AREE SINCRONE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2017/1485 (SO GL)

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1030^a riunione del 2 agosto 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi dalla legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, nonché indifferibile e urgente.

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72);
- il regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017 (di seguito: regolamento SO GL);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il documento dell'*Energy Regulators' Forum* (di seguito: ERF), recante "*ERF Rules of Procedure*" del 15 marzo 2016, con cui si è istituita, su base volontaria, una piattaforma ove i rappresentanti legali o loro delegati di tutte le Autorità di regolazione europee esprimono formalmente l'intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i "termini e condizioni o le metodologie", secondo quanto previsto dai regolamenti europei in materia;
- il documento recante "*All Continental Europe and Nordic TSOs' proposal for assumptions and a Cost Benefit Analysis methodology in accordance with Article 156(11) of the Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation*" del 2 marzo 2018, inviato da Terna S.p.a. (di seguito: Terna) all'Autorità in data 21

- marzo 2018, prot. Autorità 10258 del 22 marzo 2018 (di seguito: comunicazione 21 marzo 2018);
- la comunicazione del 31 luglio 2018, inviata dal referente delle Autorità di regolazione delle aree sincrone *Nordic* e *Continental Europe*, prot. Autorità 22883 del 1 agosto 2018 (di seguito: comunicazione 31 luglio 2018);
 - il documento “*Request for Amendment by Regulatory Authorities on all Continental Europe and Nordic TSOs’ Proposal for a Cost Benefit Analysis Methodology in accordance with Article 156(11) of the Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a Guideline on Electricity Transmission System Operation*” del 30 luglio 2018 (di seguito: Richiesta di emendamenti a CBA), allegato alla comunicazione 31 luglio 2018.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 156, del Regolamento SO GL, definisce le prestazioni minime inerenti la prestazione del servizio di regolazione primaria di frequenza (*Frequency Containment Reserve – FCR*) sia con riferimento alle unità senza limiti di disponibilità di energia sia con riferimento alle unità con limiti di disponibilità di energia (*Limited Energy Reservoir – di seguito: LER*);
- per le aree sincrone *Nordic* e *Continental Europe*, in particolare, l’articolo 156(9) del Regolamento SO GL prevede che le LER debbano fornire il servizio di regolazione primaria di frequenza
 - in modo continuativo durante lo stato di funzionamento normale del sistema;
 - almeno per un tempo minimo predefinito (di seguito: *minimum activation period*) compreso fra 15 e 30 minuti, nel caso di passaggio allo stato di funzionamento allarme;
- l’articolo 156(11) del Regolamento SO GL prevede che, entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento stesso (avvenuta in data 14 settembre 2017), tutti i TSO appartenenti alle aree sincrone *Nordic* e *Continental Europe* elaborino una proposta relativa ad una metodologia di *Cost Benefit Analysis* da utilizzarsi per determinare il *minimum activation period* di cui al precedente punto (di seguito: Proposta di CBA);
- l’articolo 6(3) lettera d), numero vi), del regolamento SO GL prevede che la Proposta di CBA sia sottoposta all’approvazione di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alle aree sincrone interessate;
- l’articolo 6(7) del regolamento SO GL prevede che le Autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi o, se del caso, dal ricevimento da parte dell’ultima autorità di regolazione interessata;
- l’articolo 6(8) del regolamento SO GL prevede che, qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire ad un accordo entro i termini di cui all’articolo 6(7), entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle

proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 8(1) del regolamento (CE) 713/2009;

- la piattaforma ERF riguarda esclusivamente l'approvazione delle proposte che coinvolgono tutte le autorità di regolazione europee, come da documento “*ERF Rules of Procedure*”; essa, pertanto, non può essere utilizzata per le decisioni inerenti le aree sincrone, quale quella richiesta sulla Proposta di CBA.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la Proposta di CBA, formulata congiuntamente dai TSO delle aree sincrone *Nordic e Continental Europe*, è stata trasmessa da Terna all'Autorità con la comunicazione 21 marzo 2018;
- la Proposta di cui al precedente punto prevede:
 - l'utilizzo di un modello probabilistico del comportamento del sistema in presenza di LER che, partendo dai dati di ingresso relativi a *Deterministic Frequency Deviations* (di seguito: DFD), *Long Lasting Frequency Deviations* e alle indisponibilità degli elementi di rete rilevanti, determini il livello minimo di FCR necessario a garantire la sicurezza del sistema;
 - la simulazione di diverse combinazioni di *minimum activation period* e di quota di FCR fornita dalle LER; per ognuna di queste combinazioni sono valutati il livello minimo di FCR e il relativo costo
 - l'utilizzo per le unità non LER di una curva di costo basata sul confronto fra il costo variabile dell'unità stessa e il prezzo marginale risultante dal mercato;
 - l'utilizzo per le LER di una curva di costo basata sui costi variabili e sui costi opportunità; per le LER di nuova installazione sono tenuti in conto anche i relativi costi di investimento;
 - la simulazione di come si sarebbe comportato il sistema elettrico europeo, qualora fossero state presenti le LER, in occasione degli eventi più gravosi in termini di disturbo di frequenza occorsi negli ultimi 15 anni: l'analisi è condotta per ciascuna combinazione di *minimum activation period* e di quota di FCR fornita dalle LER;
 - la scelta del *minimum activation period* sulla base dei risultati ottenuti: in particolare il valore proposto deve assicurare il minimo costo di fornitura della FCR (sulla base del dimensionamento ottenuto con il modello probabilistico del sistema elettrico) senza mettere a rischio la sicurezza del sistema (a tal proposito si utilizzano i risultati delle simulazioni inerenti gli eventi più gravosi degli ultimi 15 anni)
- la Proposta di CBA è la stessa per le aree sincrone *Nordic e Continental Europe*, tuttavia la CBA sarà condotta separatamente per ciascuna area sincrona, quindi potranno essere proposti differenti *minimum activation period* per ciascuna area sincrona;

- la data di ricevimento della Proposta di CBA da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata, ai sensi dell'articolo 6(7) del Regolamento SO GL, è il 18 aprile 2018;
- il termine di sei mesi previsto dall'articolo 6(7) del Regolamento SO GL entro il quale approvare o richiedere una modifica alla Proposta di CBA risulta pertanto essere il 18 ottobre 2018;
- le Autorità di regolazione delle aree sincrone *Nordic* e *Continental Europe* hanno discusso il documento “Richiesta di emendamenti a CBA” che richiede ai TSO di:
 - valutare l'impatto di diversi valori di *minimum activation period* per le aree sincrone *Nordic* e *Continental Europe*;
 - eseguire la CBA sia con riferimento ad uno scenario che tiene conto di tutte le DFD sia con riferimento ad uno scenario in cui le DFD sono parzialmente filtrate per tenere conto delle opportune misure di mitigazione dei disturbi di frequenza aggiuntive alla FCR che i TSO sono tenuti a predisporre ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento SO GL;
 - migliorare la definizione di LER, fornendo dettagli inerenti le differenti tecnologie e la loro applicazione nei diversi paesi europei;
 - inserire nella CBA un esplicito riferimento ai requisiti prestazionali per le LER che saranno introdotti nel *synchronous area agreement* predisposto per ciascuna area sincrona dai relativi TSO ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento SO GL;
 - migliorare la qualità del testo della proposta, inserendo dettagli relativi all'orizzonte temporale oggetto delle simulazioni con il modello probabilistico di comportamento del sistema, ai mercati che sono utilizzati per la determinazione del prezzo marginale rilevante per la curva di costo delle unità non LER e al concetto di LER di nuova installazione;
 - chiarire l'impatto della revisione annuale del *K factor* prevista dall'articolo 156(2) del Regolamento SO GL sulla CBA;
 - eliminare dalla metodologia il riferimento alla nota esplicativa in quanto detta nota non è sottoposta all'approvazione delle autorità di regolazione;
- con la comunicazione 31 luglio 2018, è stato trasmesso, dal referente delle Autorità di regolazione delle aree sincrone *Nordic* e *Continental Europe*, l'esito della votazione elettronica con la quale le sopracitate Autorità di regolazione hanno espresso la volontà unanime di approvare il documento “Richiesta di emendamenti a CBA”, con conseguente esclusione del ricorso ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell'articolo 6(8) del regolamento SO GL;
- con la comunicazione 31 luglio 2018, è stato, altresì, raccomandato, a ciascuna Autorità di regolazione delle aree sincrone *Nordic* e *Continental Europe*, di inviare il documento “Richiesta di emendamenti a CBA” al proprio TSO entro il 15 agosto 2018 (invece che entro la scadenza del 18 ottobre 2018, coerente con l'articolo 6(7) del Regolamento SO GL); tale scadenza ravvicinata è stata identificata dalle Autorità di regolazione ai fini di poter assicurare

l'approvazione della Proposta di CBA, come emendata sulla base del documento sopra citato, entro la fine del corrente anno solare.

RITENUTO CHE:

- sia necessario istruire Terna a dare attuazione a quanto previsto nel documento “Richiesta di emendamenti a CBA” conformemente al risultato della votazione espressa dalle Autorità di regolazione delle aree sincrone *Nordic* e *Continental Europe* di cui alla comunicazione 31 luglio 2018;
- il presente provvedimento risulti, pertanto, indifferibile e urgente, al fine di ratificare a livello nazionale quanto concordato da parte di tutte le autorità di regolazione delle aree sincrone *Nordic* e *Continental Europe*

DELIBERA

1. di istruire Terna S.p.a. a dare attuazione a quanto previsto nel documento “Richiesta di emendamenti a CBA”, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di trasmettere tale documento a Terna S.p.a., in qualità di titolare della concessione di trasmissione e dispacciamento a livello nazionale;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali e a ACER;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

2 agosto 2018

IL PRESIDENTE